DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0001918	14/10/2026

OGGETTO: AREA SERVIZIO SOCIO SANITARIO - RECEPIMENTO DGR N. 1245 DEL 22/09/2026 "D.LGS. 502/92 ART. 8 QUINQUIES – FONDO DI REMUNERAZIONE REGIONALE PER L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI DA STRUTTURE ACCREDITATE HOSPICE VALEVOLE PER L'ANNO 2026" – ASSEGNAZIONE TETTI DI SPESA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20260002240 DEL 12/10/2026
COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 10 (dieci) PAGINE
DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE
DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE
DI 1 (uno) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 32 (trentadue) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere della Direttrice Amministrativa	Parere della Direttrice Sanitaria
Firmato Digitalmente il 13/10/2026 14:19 Rachele POPOLIZIO	*Firmato Digitalmente il 13/10/2026 17:45* Rosella SQUICCIARINI

Il Segretario	Il Direttore Generale
Firmato Digitalmente il 14/10/2026 11:17 Raffaele IORIO	*Firmato Digitalmente il 14/10/2026 10:32* Luigi FRUSCIO

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **14/10/2026**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 14/10/2026 11:20
Domenico ROVETO

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 329 del 17/02/2025, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Direttore dell'Area Servizio Socio Sanitario che ne attesta la regolarità formale del procedimento e il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue:

PREMESSO CHE:

l'art. 32, comma 8, della L. 449/1997 e l'art. 72, comma 3, della L. 448/1998 dispongono che le Regioni individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata i limiti massimi annuali di spesa sostenibili con il Fondo sanitario nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione.

VISTI:

- il comma 9 dello stesso art. 32 della Legge n. 449 del 1997, secondo cui le Regioni e le Aziende Unità Sanitarie Locali devono assicurare l'attività di vigilanza e controllo sull'uso corretto ed efficace delle risorse;
- il Decreto Legge 7 ottobre 2008, n. 154 recante "*Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali*";
- il D.L. 25 giugno 2008, n. 112 "*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133.

CONSIDERATO che la Costituzione e la Legislazione ordinaria attribuiscono alla Pubblica Amministrazione il compito di operare, anche nel settore sanitario, politiche di spesa e scelte redistributive tenendo conto del vincolo costituito dal cosiddetto "patto di stabilità economica e finanziario".

RILEVATO che le misure di cui sopra sono riconosciute fondamentali anche dalla Giurisprudenza del Consiglio di Stato che ha stabilito che la fissazione dei limiti dei tetti di spesa costituisce oggetto di atto autoritativo di esclusiva competenza delle Regioni e rappresenta un preciso ed ineludibile obbligo dettato da insopprimibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica.

EVIDENZIATO che l'art. 8-bis, comma 1, del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii. stabilisce che *"le Regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'art. 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'art. 8 quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies"* e che l'art. 8-quinquies, comma 2, del medesimo decreto prevede che le AA.SS.LL. stipulino contratti con le strutture private accreditate indicando il volume massimo di prestazioni che le strutture si impegnano ad assicurare.

CONSIDERATO pertanto che il Budget e la sottoscrizione dell'accordo influiscono unicamente, nel rapporto con l'erogatore, assegnando allo stesso un Budget massimo di prestazioni ai fini del mantenimento del tetto programmato di acquisto dei servizi sanitari da privato finalizzato al contenimento della spesa.

VISTA la L.R. 24 settembre 2010, n. 12 che all'art. 3 "Tetti di spesa" prevede: *"1. In attuazione dell'articolo 8 quinquies, comma 2, lettera e-bis), e del comma 2-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni e integrazioni, negli accordi contrattuali stipulati con gli erogatori privati, provvisoriamente e/o istituzionalmente accreditati, deve essere garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture in base al tetto di spesa e ai volumi di attività predeterminati annualmente. 2. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'erogazione e la relativa remunerazione con oneri a carico del Servizio sanitario regionale di prestazioni sanitarie effettuate al di fuori dei tetti di spesa massimi di cui al comma 1."*

DATO ATTO CHE:

- la L.R. n. 9/2017 all'art. 1 "Finalità" prevede che la Regione, con gli istituti dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'attività sanitaria e socio-sanitaria, dell'accreditamento istituzionale e degli accordi contrattuali, garantisce l'attuazione dell'articolo 32 della Costituzione attraverso l'erogazione di prestazioni efficaci e sicure, il miglioramento della qualità delle strutture sanitarie e sociosanitarie, nonché lo sviluppo sistematico e programmato del servizio sanitario regionale. La medesima legge regionale stabilisce che la Regione e le aziende sanitarie locali mediante gli accordi contrattuali definiscono, con i soggetti accreditati pubblici e privati, la tipologia e la quantità delle prestazioni erogabili agli utenti del servizio sanitario regionale, nonché la relativa remunerazione a carico del servizio sanitario medesimo, nell'ambito di livelli di spesa determinati in corrispondenza delle scelte della programmazione regionale;
- all'art. 21 "Rapporti con i soggetti accreditati" la L.R. n. 9/2017 prevede che:

 1. La Giunta regionale, sentiti i direttori generali delle AASSLL e le rappresentanze dei soggetti accreditati, detta gli indirizzi per la formulazione dei piani annuali preventivi di attività, con l'indicazione delle funzioni e delle attività da potenziare e da depotenziare nel rispetto della programmazione regionale, compatibilmente con le risorse finanziarie, e dei criteri per l'individuazione dei soggetti erogatori, tra quelli accreditati, con i quali stipulare i contratti.

 2. La Giunta regionale disciplina i rapporti di cui all'articolo 8-quinquies del d.lgs. 502/1992 mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità, delle tipologie di prestazioni da erogare, delle tariffe e le modalità delle verifiche e dei controlli rispetto alla qualità delle prestazioni erogate.

 3. La Regione e le AASSLL, anche sulla base di eventuali intese con le organizzazioni rappresentative a livello regionale, stipulano rispettivamente: a) accordi con gli enti ecclesiastici e gli istituti di ricerca e cura a carattere scientifico (IRCSS) privati; b) contratti con le strutture private e professionisti accreditati.

 4. Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.
- l'art. 26 della L.R. n. 9/2017 disciplina la revoca e la sospensione dell'accreditamento e le relative sanzioni in caso di violazione grave dell'accordo contrattuale o degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente.

VISTA la Legge 15 marzo 2010, n. 38 recante "*Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore*".

VISTO l'art. 31 del DPCM 12 gennaio 2017 di definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza "Assistenza sociosanitaria residenziale alle persone nella fase terminale della vita" che prevede:

1. Il Servizio Sanitario nazionale, nell'ambito della rete locale delle cure palliative, garantisce alle persone nella fase terminale della vita affette da malattie progressive e in fase avanzata, a rapida evoluzione e a prognosi infausta, il complesso integrato delle prestazioni mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, mediche specialistiche, infermieristiche, riabilitative, psicologiche, gli accertamenti diagnostici, l'assistenza farmaceutica e la fornitura di preparati per nutrizione artificiale, le prestazioni sociali, tutelari e alberghiere, nonché di sostegno spirituale. Le prestazioni sono erogate da equipe multidisciplinari e multiprofessionali nei Centri specialistici di cure palliative-Hospice che, anche quando operanti all'interno di una struttura ospedaliera, si collocano nell'ambito dell'assistenza sociosanitaria territoriale. Gli Hospice assicurano l'assistenza medica e infermieristica e la presenza di operatori tecnici dell'assistenza sette giorni su sette, sulle 24 ore, e dispongono di protocolli formalizzati per il controllo del dolore e dei sintomi, per la sedazione, l'alimentazione, l'idratazione e di programmi formalizzati per l'informazione, la

comunicazione e il sostegno al paziente e alla famiglia, l'accompagnamento alla morte e l'assistenza al lutto, l'audit clinico ed il sostegno psico-emotivo all'equipe.

2. I trattamenti di cui al comma 1 sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale.

VISTI:

- il D.P.C.M. 20 gennaio 2000 (G.U. n. 67 del 21/03/2000) avente ad oggetto "*Atto di indirizzo e coordinamento recante requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per i centri residenziali di cure palliative*", con il quale sono state definite le dimensioni generali delle strutture ricettive che, data l'elevata personalizzazione dell'intervento, rendono necessaria una capacità ricettiva limitata e non superiore a 30 posti articolata in moduli;
- il R.R. n. 3/2005 sezione D.06 "*Residenze sanitarie per cure palliative (Hospice)*" con il quale sono stati definiti i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi per gli Hospice;
- la DGR n. 917 del 06/05/2015 con la quale sono state approvate le Linee Guida regionali per lo sviluppo della rete per le cure palliative in Puglia, in attuazione dell'Atto di Intesa sottoscritto in Conferenza Stato-Regioni (Rep. N. 152/2012) recante la "*Definizione dei requisiti minimi e delle modalità organizzative necessari per l'accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore*".

CONSIDERATO che con DGR n. 1293 del 20/09/2022 sono state determinate le tariffe giornaliere di degenza per gli Hospice, pari ad € 209,95, ed i setting assistenziali.

TENUTO CONTO CHE:

- con DGR n. 412 del 28 marzo 2023 ad oggetto "*Analisi e valutazione della spesa sanitaria - L.R. n. 2/2011 - Programma operativo - Misure urgenti di riqualificazione e razionalizzazione della spesa*" al punto 8 lettera h) del deliberato la Giunta regionale ha disposto, tra l'altro, per le prestazioni in favore delle persone nella fase terminale della vita, il divieto di acquisto di prestazioni da privato accreditato regionale se in contrasto con contenuti di provvedimenti e disposizioni dettate dal competente Dipartimento regionale ed il divieto di acquisto di prestazioni da strutture extraregionali;
- con deliberazione n. 1565 del 13/11/2023 è stato approvato il piano regionale di potenziamento delle cure palliative ai sensi della legge di Bilancio n. 197 del 29/12/2022, art. 1, c. 83, prevedendo tra le azioni l'implementazione delle cure palliative residenziali attraverso Hospice territoriali;
- con deliberazione n. 1922 del 21/12/2023, ad oggetto "*Presa in carico sanitaria dei soggetti nella fase terminale della vita - Approvazione schema tipo di accordo contrattuale per l'erogazione e l'acquisto di prestazioni sanitarie da parte di RESIDENZE SANITARIE PER CURE PALLIATIVE - HOSPICE di cui al Regolamento Regionale n. 3/2005*", la Giunta regionale ha approvato lo schema-tipo di accordo contrattuale che disciplina i rapporti e l'acquisto di prestazioni sanitarie da Residenze Sanitarie per cure palliative – Hospice.

EVIDENZIATO CHE:

- il R.R. n. 3/2006 ha stabilito per i Centri residenziali per cure palliative (Hospice) un fabbisogno pari a 1 posto letto x 10.000 abitanti, con collocazione distrettuale ed interdistrettuale;
- la L.R. n. 18/2020 all'art. 8, comma 1, ha stabilito che i centri residenziali per cure palliative (Hospice) ricompresi nel fabbisogno disciplinato dal R.R. n. 3/2006 sono accreditabili;

- il Decreto del Ministero della Salute 23 maggio 2022, n. 77 "*Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale*" ha stabilito quale fabbisogno di Hospice 8/10 posti letto ogni 100.000 abitanti; pertanto, il fabbisogno regionale di cui al R.R. n. 3/2006 risulta in linea con il parametro minimo nazionale.

RILEVATO CHE con DGR n. 1262 dell'11/08/2025 la Regione Puglia ha definito il Fondo regionale invalicabile di remunerazione per l'acquisto di prestazioni da Hospice per l'anno 2025 nella misura di € 13.563.819,75, di cui € 4.597.905,00 per la ASL BA, recepita da questa ASL con deliberazione del Direttore Generale n. 2502 del 10/12/2025, con la quale sono stati assegnati i seguenti tetti di spesa per l'annualità 2025: € 2.298.952,50 all'Hospice "Aurelio Marena" di Bitonto (30 p.l. per 365 giorni); € 1.788.774,00 all'Hospice "Villa Eden" di Turi (20 p.l. per 365 giorni e ulteriori 10 p.l. dal 01/09/2025); € 243.332,05 all'Hospice "Santa Rita" di Bari (19 p.l. dal 01/11/2025), per complessivi € 4.331.058,55, oltre al rimborso extra tetto della fornitura di ossigeno.

PRESO ATTO CHE nella Provincia di Bari insistono tre strutture Hospice autorizzate all'esercizio ed accreditate, per complessivi n. 79 posti letto, e segnatamente:

- Hospice – Centro Residenziale di Cure Palliative "Aurelio Marena", con sede operativa in Bitonto alla via Filieri s.n.c., gestito dalla Fondazione "Opera Santi Medici Cosma e Damiano Bitonto – Onlus", autorizzato all'esercizio con DGR n. 2123 del 05/12/2007 ed accreditato con D.D. n. 436 del 17/12/2007 per n. 30 (trenta) posti letto;
- Hospice "Villa Eden", con sede operativa in Turi alla via Altiero Spinelli n. 49, gestito dalla società "LE.BI.PA.MI. S.r.l.", accreditato con D.D. n. 294 del 26/11/2013 per n. 20 posti letto ed ampliato di ulteriori n. 10 posti letto con D.D. n. 332 dell'08/11/2023, per complessivi n. 30 (trenta) posti letto;
- Hospice "Santa Rita", con sede operativa in Bari alla via G. Petroni n. 132/G, di titolarità della società "C.B.H. Città di Bari Hospital S.p.A.", autorizzato all'esercizio con D.D. n. 351 del 24/07/2024 ed accreditato con D.D. n. 438 del 04/08/2025 per n. 19 (diciannove) posti letto.

DATO ATTO CHE con DGR n. 1245 del 22/09/2026, ad oggetto "*D.Lgs. 502/92 art. 8 quinquies – Fondo di remunerazione regionale per l'acquisto di prestazioni da strutture accreditate Hospice valevole per l'anno 2026*", notificata a questa ASL con nota prot. 0576257/2026, trasmessa a mezzo PEC in data 01/10/2026 ed acquisita al protocollo aziendale n. 128245 del 06/10/2026, la Regione Puglia ha rideterminato il Fondo unico e invalicabile di remunerazione regionale per l'anno 2026 in complessivi € 17.056.338,00 (comprensivo della quota storica assegnata alla Società Universo Salute S.r.l.), assegnando alla ASL BA l'importo di **€ 6.053.908,25.**

Con il medesimo provvedimento la Regione ha dato atto che l'assegnazione in favore della ASL BA configura un riallineamento del fabbisogno, con un incremento netto pari ad € 1.456.003,25 rispetto ad € 4.597.905,00 del 2025, finalizzato alla garanzia della continuità assistenziale in favore dei pazienti già presi in carico presso le strutture accreditate e contrattualizzate.

EVIDENZIATO CHE l'importo assegnato alla ASL BA corrisponde esattamente alla massima capacità erogativa annua delle tre strutture accreditate insistenti sul territorio aziendale, pari a n. 79 posti letto × € 209,95 × 365 giorni = € 6.053.908,25;

EVIDENZIATO altresì che, nella succitata DGR n. 1245/2026, al fine di un utilizzo adeguato e conforme alle leggi del predetto fondo, nel rispetto delle previsioni normative nazionali e regionali relative all'autorizzazione all'esercizio,

accreditamento ed accordi contrattuali (D.Lgs. n. 502/92 e L.R. n. 9/2017), sono stati impartiti ai Direttori generali delle AA.SS.LL. i seguenti indirizzi applicativi, che di seguito si trascrivono:

A - SOTTOSCRIZIONE DEGLI ACCORDI CONTRATTUALI CON LE STRUTTURE HOSPICE AUTORIZZATE ALL'ESERCIZIO ED ACCREDITATE

a. I Direttori generali procedano con propria deliberazione, entro il 30/09/2026, al recepimento ed alla ripartizione del fondo per l'acquisto di prestazioni da strutture accreditate Hospice, nonché alla sottoscrizione degli accordi contrattuali con le strutture accreditate Hospice entro e non oltre il 30/09/2026, trasmettendo tutta la documentazione entro e non oltre il 15/10/2026 alla competente Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria;

b. La struttura Hospice autorizzata all'esercizio e accreditata può essere contrattualizzata soltanto con la ASL in cui ha sede operativa;

c. A seguito di sottoscrizione di accordo contrattuale con le strutture private accreditate Hospice si applica la tariffa di cui alla D.G.R. n. 1293/2022;

d. La durata dell'accordo contrattuale è annuale; un contratto sottoscritto in corso d'anno ha decorrenza fino al 31 dicembre 2026;

e. Annualmente la Giunta regionale determina il fondo unico e invalicabile di remunerazione per le strutture dedicate Hospice ai sensi dell'art. 21, comma 1 LR n. 9/2017 e s.m.i. e dell'art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/92.

B - PROCEDURE DI INSERIMENTO DEGLI ASSISTITI NELLE STRUTTURE CONTRATTUALIZZATE

a. Il Fondo invalicabile di remunerazione assegnato alla ASL con il presente provvedimento e riportato nella tabella è gestito unicamente dall'Area Sociosanitaria;

b. Previa valutazione del paziente da parte dell'UVM che si esprime esclusivamente sull'appropriatezza della degenza/frequenza nella struttura, l'autorizzazione al riconoscimento della quota sanitaria avviene esclusivamente dall'Area Sociosanitaria della ASL in cui ha sede la struttura, nel rispetto della posizione occupata dal paziente nella lista d'attesa unica provinciale;

c. In caso di dimissione protetta di un assistito da struttura ospedaliera, è obbligatorio allertare la competente Area Sociosanitaria della ASL che valuterà la disponibilità del posto libero (accreditato e contrattualizzato);

d. L'Area Sociosanitaria della ASL in cui insiste la struttura autorizza l'inserimento degli assistiti con priorità per i posti liberi e oggetto di accordo contrattuale;

e. L'Area Sociosanitaria, in riferimento ad ogni singola struttura contrattualizzata, detiene il numero aggiornato dei posti accreditati e contrattualizzati occupati, al fine di monitorare costantemente i posti accreditati e contrattualizzati disponibili ai fini di nuove autorizzazioni alla degenza/frequenza per assistiti presenti in lista d'attesa;

f. In via ordinaria, gli Hospice ospitano assistiti residenti nella ASL in cui la struttura ha la sede operativa; in deroga al principio di cui innanzi, per situazioni particolari ed eccezionali (ad es. assistito residente in Comune a confine con struttura avente sede in territorio di altra provincia), è possibile che il posto accreditato e contrattualizzato sia occupato da assistito residente in ASL diversa da quella in cui la stessa struttura ha la sede operativa. In tal caso, previa valutazione dell'assistito da parte dell'UVM del DSS di residenza, l'Area Sociosanitaria della ASL di residenza si interfaccia con l'Area Sociosanitaria della ASL in cui ha sede la struttura accreditata e contrattualizzata, al fine di raccordarsi sull'inserimento dell'assistito nella lista d'attesa provinciale ovvero sull'inserimento dell'assistito nella struttura in presenza di posto accreditato e contrattualizzato disponibile. In tale ultima ipotesi, il riconoscimento e la liquidazione della relativa quota sanitaria avverranno da parte dell'Area Sociosanitaria della ASL in cui ha sede la struttura, fatta salva la compensazione tra ASL;

g. È fatto espresso divieto per i Direttori di Area Sociosanitaria di autorizzare l'inserimento di pazienti in strutture insistenti in altra ASL senza previo nulla osta da parte del Direttore dell'Area Sociosanitaria della ASL in cui insiste la struttura, a cui competono gli adempimenti di cui ai precedenti punti da a) ad f);

h. È fatto espresso divieto di autorizzare gli assistiti con riconoscimento di quota sanitaria in strutture Hospice insistenti in altre Regioni, secondo quanto stabilito dalla DGR n. 412/2023; di tanto si terrà conto in sede di valutazione degli obiettivi annuali e di mandato assegnati ai Direttori generali;

i. Il mancato rispetto delle indicazioni impartite con il presente provvedimento o con i provvedimenti innanzi richiamati, da segnalarsi da parte del Direttore generale e del Direttore dell'Area Sociosanitaria della ASL al Dipartimento Salute e Benessere, comporterà per il soggetto erogatore la sospensione e/o la revoca dell'accreditamento ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 9/2017.

EVIDENZIATO CHE con la nota di notifica prot. 0576257/2026, in conformità a quanto definito dal Dipartimento Salute e Benessere con nota prot. 567703 del 28/09/2026 (acquisita al protocollo aziendale n. 128382 del 06/10/2026), considerati i tempi ristretti tra la data di approvazione del provvedimento e la scadenza ivi fissata, i termini per la sottoscrizione degli accordi contrattuali e per la trasmissione della relativa documentazione sono stati differiti al 31/10/2026.

EVIDENZIATO altresì che con la medesima nota, come rettificata con successiva PEC del 01/10/2026, la Regione ha trasmesso un modello standard di ripartizione dei tetti di spesa, che ogni Azienda Sanitaria Locale è tenuta ad utilizzare nella predisposizione della deliberazione di recepimento, detto modello, debitamente compilato, è conforme al prospetto di ripartizione allegato al presente atto.

DATO ATTO CHE lo schema di accordo contrattuale approvato con DGR n. 1922/2023 stabilisce che:

- non sono ricompresi nella tariffa i farmaci di cui all'elenco preventivamente concordato, i farmaci per la nutrizione parenterale/enterale ed i presidi medico-chirurgici (pompe elastomeriche, cateteri peridurali e spinali, cateteri venosi centrali, sonde gastrostomiche, placche per stomie e relative buste e presidi per il trattamento delle piaghe da decubito), per i quali l'ASL indicherà la farmacia territoriale in relazione alla sede della struttura di riferimento, mentre i presidi per i pazienti dichiarati incontinenti saranno forniti mediante l'assistenza domiciliare per il tramite del Distretto di appartenenza dell'assistito;
- il rimborso extra tetto della fornitura di ossigeno avverrà secondo le seguenti modalità: *"Per la fornitura di ossigeno liquido/gassoso terapeutico ovvero di prodotti stupefacenti, provvederà direttamente l'Hospice addebitando alla ASL il costo sostenuto e comunque non superiore al prezzo pagato dalla ASL alla data di sottoscrizione del presente accordo"*.

RILEVATO CHE i compensi da corrispondersi per il pagamento di prestazioni di ricovero in regime di Hospice, erogate da strutture accreditate insistenti nel territorio di competenza della ASL BA, sono da imputare sul numero di conto 706.112.00200 "Prestazioni Hospice da privato (intraregionale)" del Bilancio di Esercizio 2026.

EVIDENZIATO CHE, nelle more della definizione del fondo di remunerazione regionale per l'anno 2026, questa ASL, con nota prot. 149081 del 25/11/2025, ha richiesto chiarimenti e formulato proposte di programmazione al Dipartimento Salute regionale, il quale, con nota prot. 720624 del 19/12/2025, ha invitato questa Azienda a "proseguire per l'anno 2026 in continuità con gli indirizzi attuali, in attesa delle disposizioni che la Regione fornirà per la programmazione del 2026 in occasione dell'approvazione del nuovo fondo di remunerazione"; conseguentemente, con nota prot. 162003 del 23/12/2025, trasmessa ai legali rappresentanti delle strutture Hospice istituzionalmente accreditate insistenti nel proprio ambito territoriale, questa ASL ha autorizzato le stesse a garantire, anche per il 2026, in continuità con quanto previsto nell'accordo contrattuale relativo all'annualità 2025, la presa in carico degli assistiti sino a raggiungimento della massima capacità erogativa, pari, rispettivamente,

a 30 p.l. per gli Hospice "Aurelio Marena" di Bitonto e "Villa Eden" di Turi e 19 p.l. per l'Hospice "Santa Rita" di Bari, precisando che, a seguito della definizione del fondo di remunerazione per il 2026 e conseguente sottoscrizione degli accordi contrattuali per detta annualità, quanto già fatturato, riconosciuto e liquidato sarebbe stato portato in detrazione dal tetto di spesa invalicabile di remunerazione definito.

DATO ATTO CHE gli accordi contrattuali per l'annualità 2026 prevederanno, in continuità con le contrattualizzazioni degli anni precedenti, il rimborso extra retta della fornitura di ossigeno, nei limiti del costo effettivamente sostenuto dalla struttura e comunque non superiore al prezzo pagato da questa ASL; detti accordi saranno predisposti dall'Area Servizio Socio Sanitario in conformità allo schema regionale adottato con DGR n. 1922/2023, alle indicazioni espresse nella DGR n. 1245/2026, nonché al procedurale operativo di autorizzazione all'accesso alle cure palliative ratificato con DDG n. 2183 del 31/10/2023, confermato con il presente atto.

RITENUTO di dover ripartire il Fondo assegnato tra le tre strutture Hospice accreditate, attribuendo a ciascuna un tetto di spesa pari alla rispettiva massima capacità erogativa annua (posti letto oggetto di accordo contrattuale × tariffa di € 209,95 × 365 giorni), come da prospetto allegato; il tetto di spesa coincide con il valore delle prestazioni, trattandosi di prestazioni esenti da IVA ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972, e costituisce limite massimo invalicabile di remunerazione ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 12/2010.

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito a quanto innanzi espresso e, per l'effetto, di recepire la DGR n. 1245/2026, ripartendo il fondo di remunerazione 2026 tra le strutture Hospice private accreditate, come da prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

ASSUNTO il parere favorevole della Direttrice Amministrativa e della Direttrice Sanitaria.

D E L I B E R A

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati per costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Di recepire e dare esecuzione a quanto disposto dalla Regione Puglia con DGR n. 1245 del 22/09/2026 "*D.Lgs. 502/92 art. 8 quinquies – Fondo di remunerazione regionale per l'acquisto di prestazioni da strutture accreditate Hospice valevole per l'anno 2026*", notificata a questa ASL giusta nota prot. 0576257/2026, trasmessa a mezzo PEC in data 01/10/2026 ed acquisita al protocollo aziendale n. 128245 del 06/10/2026;
- Di ripartire il fondo di remunerazione 2026, pari ad € 6.053.908,25, tra le strutture Hospice private accreditate, come indicato nell'apposito prospetto allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- Di procedere all'acquisto delle prestazioni sanitarie in Hospice da erogarsi, per l'anno 2026, in regime di ricovero nel rispetto delle tariffe regionali stabilite dalla DGR n. 1293/2022 (€ 209,95 di diaria giornaliera) e, comunque, fino alla concorrenza della massima capacità erogativa delle strutture sanitarie private istituzionalmente accreditate indicate nel prospetto allegato, insistenti nel territorio di competenza della ASL BA, per l'importo complessivo di € 6.053.908,25 da rilevarsi sul numero di conto 706.112.00200 "Prestazioni Hospice da privato (intraregionale)" del Bilancio di Esercizio 2026, suddiviso come da prospetto allegato;
- Di dare atto che quanto già fatturato, riconosciuto e liquidato per le prestazioni rese dal 01/01/2026 è portato in detrazione dal tetto di spesa invalicabile assegnato a ciascuna struttura con il presente provvedimento;
- Di prevedere, come stabilito nello schema di accordo contrattuale approvato con DGR n. 1922/2023, che sarà recepito negli accordi contrattuali per l'annualità 2026 da sottoscriversi con le singole strutture, il

rimborso extra retta della fornitura di ossigeno liquido/gassoso terapeutico, da erogarsi in favore dei pazienti in carico dal 01/01/2026 al 31/12/2026, previa dettagliata rendicontazione da effettuarsi nel mese di gennaio 2027, nei limiti del costo effettivamente sostenuto dalla struttura e comunque non superiore al prezzo pagato da questa ASL BA alla data di sottoscrizione dell'accordo, da rilevarsi sul numero di conto 706.112.00200 del Bilancio di Esercizio 2026;

- Di demandare all'Area Servizio Socio Sanitario la predisposizione degli accordi contrattuali, secondo lo schema tipo di cui alla DGR n. 1922/2023 ed in linea con le indicazioni procedurali dettate, per l'annualità 2026, dalla DGR n. 1245/2026, dettagliatamente riportate in narrativa, ai fini della loro sottoscrizione entro e non oltre il termine perentorio del 31/10/2026, come prorogato con nota regionale prot. 0576257/2026, nonché la trasmissione della documentazione alla competente Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria entro il medesimo termine del 31/10/2026, unitamente al modello standard regionale di ripartizione dei tetti di spesa, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal Direttore Generale, in formato PDF ed Excel, all'indirizzo PEC sociosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it;
- Di dare atto che il contratto che sarà stipulato con gli enti gestori Fondazione "Opera Santi Medici Cosma e Damiano Bitonto – Onlus", "LE.BI.PA.MI. S.r.l." e "C.B.H. Città di Bari Hospital S.p.A." è in linea con le indicazioni di cui alle predette DD.GG.RR. ed in conformità al contratto stipulato per l'annualità 2025, che recepisce il procedurale operativo di autorizzazione all'accesso alle cure palliative ratificato con DDG n. 2183 del 31/10/2023;
- Di specificare che, nel rispetto della DGR n. 1299 del 17/10/2000, le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture sanitarie, in eccedenza a n. 90 (novanta) giorni di degenza, se prive di apposita autorizzazione sanitaria rilasciata dai competenti Distretti Socio Sanitari (DD.SS.SS.), non saranno ammesse alle procedure di liquidazione e, conseguentemente, gli Erogatori dovranno obbligatoriamente emettere le relative note di credito;
- Di demandare all'Area Socio Sanitaria la gestione ed il monitoraggio del Fondo invalicabile aziendale, nonché l'autorizzazione all'inserimento degli assistiti ed al relativo riconoscimento della quota sanitaria, il monitoraggio delle liste d'attesa ed il rilascio/richiesta di nulla osta per inserimenti da e verso strutture regionali extraprovinciali, in ottemperanza a quanto previsto nella precitata DGR n. 1245/2026;
- Di notificare, per il tramite dell'ASSS, il presente provvedimento ai rappresentanti legali della Fondazione "Opera Santi Medici Cosma e Damiano Bitonto – Onlus", della società "LE.BI.PA.MI. S.r.l." e della società "C.B.H. Città di Bari Hospital S.p.A.", nonché al competente Dipartimento Salute e Benessere – Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria della Regione Puglia;
- Di trasmettere, per il tramite dell'ASSS, il presente provvedimento, per gli adempimenti di rispettiva competenza, ai Direttori dei DD.SS.SS., al Direttore del Dipartimento di Assistenza Territoriale (DAT), al Direttore del Dipartimento di Prevenzione, al Direttore AGRF, al Direttore UVARP, al Direttore UOSE e al Direttore del Controllo di Gestione della ASL BA.

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001918/2026

Hospice - Ripartizione tetti di spesa - Fondo 2026

Tipologia struttura (indicare se Privata o Pubblica a gestione privata)	Denominazione Società/cooperativa/ente gestore	P.IVA	Denominazione struttura	Sede struttura (Comune e indirizzo)	D.D. AUTORIZZAZIONE	D.D. ACCREDITAMENTO	Numero totale posti accreditati previsti da provvedimento	Posti letto oggetto di accordo contrattuale (A)	Tariffa regionale di riferimento (euro)	Tariffa a carico del SSR (euro) (B)	Giorni (C)	Totale (AxBxC)	Tetto di spesa assegnato anno 2026
Privata	LE.BI.PA.MI. srl	05144750725	**Hospice "Villa Eden"**	Turi (BA) Via Altiero Spinelli n. 49	D.D. n. 294 del 26/11/2013 (20 p.l.) D.D. n. 332 del 08/11/2023 (ampliamento a 30 p.l.)	D.D. n. 294 del 26/11/2013 (20 p.l.) D.D. n. 332 del 08/11/2023 (30 p.l.)	30	30	209,95	209,95	365	2.298.952,50 €	2.298.952,50 €
Privata	Fondazione "Opera Santi Medici Cosma e Damiano Bitonto – Onlus"	05278590723	**Hospice – Centro Residenziale di Cure Palliative "Aurelio Marena"**	Bitonto (BA) Via Filieri s.n.c.	DGR n. 2123 del 05/12/2007	D.D. n. 436 del 17/12/2007	30	30	209,95	209,95	365	2.298.952,50 €	2.298.952,50 €
Privata	C.B.H. Città di Bari Hospital Spa	05498020725	**Hospice "Santa Rita"**	Bari Via G. Petroni n. 132/G	D.D. n. 351 del 24/07/2024	D.D. n. 438 del 04/08/2025	19	19	209,95	209,95	365	1.456.003,25 €	1.456.003,25 €
													6.053.908,25 €

Allegato n.ro 1) alla Proposta N.ro 0002240/2026 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

PROFILI CONTABILI

☐ RILEVANTE, a valere su: ☒ NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

☐ SOGGETTA a pubblicazione ☒ NON soggetta a pubblicazione

ONERI DI RISERVATEZZA:

☐ CONTIENE dati personali da NON pubblicare ☒ NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

PROPOSTA N.RO 20260002240 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20260001918 DEL 14/10/2026

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Pastore Lucia	*Firmato digitalmente il 13/10/2026 11:02*
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Zingaro Angela Ilaria	*Firmato digitalmente il 13/10/2026 11:09*
Direttore/Responsabile di Struttura	Zingaro Angela Ilaria	*Firmato digitalmente il 13/10/2026 11:10*